



**PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO AD ACTA**

per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 21.03.2013

DECRETO

N. 01

IN DATA 15.01.2014

OGGETTO: Decreto del Commissario ad Acta n. 9 dell'11 aprile 2013: annullamento in autotutela.

Il Direttore Generale

*IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE
(Dott. Ambrogio LASTORIA)*

Visto: Il Sub Commissario Ad Acta



**PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO AD ACTA**

per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 21.03.2013

DECRETO

N. 01

IN DATA 15.01.2014

OGGETTO: Decreto del Commissario ad Acta n. 9 dell'11 aprile 2013: annullamento in autotutela.

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO AD ACTA**

PREMESSO che con decreto n. 9 dell'11 aprile 2013 la struttura commissariale ha:

- ✓ sospeso dalle funzioni di direttore generale dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise il dott. Angelo Percopo;
- ✓ assegnato al dott. Angelo Percopo, fino alla naturale scadenza del suo contratto (30/06/2014), lo svolgimento delle funzioni inerenti la gestione liquidatoria delle disciolte aziende sanitarie, confermando allo stesso il trattamento economico in godimento;
- ✓ affidato al dott. Carmine Ruta, quale soggetto attuatore, ai sensi dell'art.4, comma 2, del decreto legge 01/10/2007 n. 159, le funzioni di direttore generale dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise (ASREM) fino alla data di scadenza del contratto in essere con il dott. Angelo Percopo (30/06/2014);

PREMESSO, inoltre, che avverso tale decreto il dott. Angelo Percopo ha proposto ricorso innanzi al TAR Molise (NRG 206/2013);

PREMESSO, altresì, che il Tribunale Amministrativo Regionale ha sospeso l'efficacia del citato decreto con ordinanza n. 91 del 26/07/2013 con la seguente motivazione: *"Considerato, ad una prima delibazione che il commissario governativo è intervenuto in una fase di proroga delle proprie funzioni ed in prossimità del passaggio di consegne al nuovo commissario governativo, con ciò anticipando decisioni che, per la loro particolare complessità ed importanza sarebbero spettate a quest'ultimo; ritenuto, prima facie, che i restanti motivi di ricorso non siano inattendibili e che sussista il danno grave ed irreparabile; ritenuto, pertanto, che sulla medesima fattispecie debba nuovamente esprimersi l'attuale commissario governativo in carica PQM accoglie ai fini del riesame l'istanza di tutela cautelare"*;

PREMESSO, infine, che con Decreto del Commissario ad Acta n. 27 del 26 agosto 2013 è stato stabilito:

- ✓ di non ratificare o confermare la nomina del dott. Carmine Ruta quale soggetto attuatore;
- ✓ di non procedere, allo stato, alla nomina di un soggetto attuatore, con riserva di provvedere alla nomina del nuovo direttore generale dell'ASREM o eventualmente di un commissario solo dopo l'approvazione del programma operativo 2013-2015, previa attivazione di una procedura di evidenza pubblica;
- ✓ di disporre, con atto separato, l'avvio nei confronti del direttore generale della ASREM, dott. Angelo Percopo, del procedimento ex art. 3 bis, comma 7, del decreto legislativo 502/92 (decadenza del direttore Generale) sulla base delle contestazioni contenute nel decreto n. 9 dell'11/04/2013;

RILEVATO che i motivi dedotti dal ricorrente dott. Angelo Percopo fanno sorgere dubbi in ordine alla legittimità del provvedimento adottato dal Commissario Basso;

RITENUTO che l'esistenza di tali dubbi impone, comunque, anche a prescindere dall'ordinanza del TAR Molise - un attento ed approfondito riesame del provvedimento in questione al fine di verificarne ab origine la legittimità sia per la rilevanza degli interessi coinvolti, sia per l'incidenza dell'atto sulle finanze regionali, sia per la necessità di garantire una gestione trasparente ed efficace della sanità regionale ed evitare una probabile soccombenza nel giudizio amministrativo, fermo restando quanto contenuto nel Decreto del Commissario ad Acta 27 del 26/08/2013, che rappresenta atto autonomo, valido ed efficace;

ESAMINATI tutti gli atti, le memorie ed i documenti relativi al contenzioso promosso dal dott. Angelo Percopo sia innanzi al TAR Molise che, a seguito dell'appello promosso dal dott. Carmine Ruta, innanzi al Consiglio di Stato;

ESAMINATI, in particolare, i profili di illegittimità dedotti dal ricorrente Angelo Percopo nel ricorso proposto innanzi al Giudice Amministrativo, nonché le argomentazioni addotte dal dott. Carmine Ruta nei propri atti difensivi;

RITENUTO, dopo ampio ed approfondito esame di tutti gli atti e scritti di causa, che effettivamente il decreto n. 9 dell'11/04/2013 sia illegittimo in quanto:

1. la nomina di un soggetto attuatore dell'attività del commissario ha natura strettamente fiduciaria ed è in stretta correlazione con l'azione del commissario e con gli obiettivi che lo stesso deve raggiungere al fine di assicurare la puntuale attuazione del piano di rientro. Appare, quindi, palesemente illogico ed ingiustificato che un commissario in scadenza nomini un soggetto attuatore dell'attività che dovrà porre in essere un diverso commissario, in relazione, dunque, ad un periodo temporale che va ben oltre la durata del proprio incarico oltre che in assenza della necessaria preventiva approvazione dei programmi operativi per gli anni 2013-2015;
2. il provvedimento di nomina è carente di istruttoria e privo di motivazione in ordine:
 - agli obiettivi che il commissario che procede alla nomina deve ancora attuare ed in relazione ai quali ha la necessità di avvalersi di un soggetto attuatore;
 - agli obiettivi da assegnare al soggetto attuatore;
 - alle ragioni per le quali si è ritenuto di dover procedere ad un conferimento di incarico ultra vires, con una scadenza che va ben oltre la data in cui termina l'attività di colui che ha conferito l'incarico;
 - alle competenze ed alla professionalità del soggetto attuatore sia in relazione agli obiettivi da attuare sia in ordine alle ragioni che lo fanno preferire al direttore generale in carica presso la ASREM;
 - alle modalità di individuazione e di selezione del soggetto attuatore avvenuta in assenza di qualsiasi indispensabile procedura di evidenza pubblica;

- al rilevante incremento di costi per le pubbliche finanze che tale nomina determina, circostanza che, in una Regione sottoposta a Piano di Rientro, deve essere oggetto di particolare approfondimento;
 - alle ragioni per le quali non si è tenuto in alcuna considerazione quanto argomentato dal dott. Percopo nelle sue controdeduzioni e si è disatteso quanto affermato dal responsabile del procedimento, dott. Francioni, nella relazione conclusiva, nella quale egli esprime una valutazione sostanzialmente positiva in merito alla posizione del dott. Percopo. In riferimento alle medesime contestazioni va rilevato, altresì, che nell'ambito del separato procedimento di decadenza attivato ex art. 3 bis comma 7 del d.l.vo 502/92, è emerso come le stesse siano per lo meno in parte superate dalle giustificazioni rese e che, comunque, non sussistono le condizioni per procedere ad un provvedimento di decadenza ex art. 3 bis comma 7 d.l.vo 502/92 (cfr Delibera di Giunta regionale n. 616 del 25/11/2013). Da tutto quanto sopra si ritiene di poter evincere che i presupposti sui quali si fonda il provvedimento di sospensione sono da ritenersi, dunque, errati essendo risultate le contestazioni mosse per lo più infondate e, comunque, non tali da giustificare la rimozione o sospensione del dott. Percopo;
3. lo sviamento di potere e l'errata applicazione dell'articolo 4 comma 2, laddove a tale norma è stata data una funzione sanzionatoria: nell'avvio del procedimento, infatti, si legge che *"l'art 4 - comma 2 del dl 159/2007 adatta la citata normativa alla temporaneità del commissariamento regionale per l'attuazione del piano di rientro, sostituendo la decadenza delle funzioni di direttore generale con la sospensione delle funzioni"*. Al contrario tale norma non ha funzione contrattuale o sanzionatoria ma consente solo al Commissario di intervenire in via straordinaria per garantire la puntuale attuazione del piano di rientro, individuando un soggetto attuatore dotato di una particolare professionalità necessaria in relazione a specifici e puntuali obiettivi da raggiungere per il perseguimento dei quali si sostituisce per il tempo strettamente necessario al direttore generale.

RITENUTO che, per tutto quanto precede, fermo restando quanto stabilito con il decreto n. 27 del 26 agosto 2013, il decreto n. 9 dell'11 aprile 2013 sia illegittimo e debba, pertanto, procedersi al suo annullamento in autotutela;

DECRETA

- la premessa di cui in narrativa forma parte integrante e sostanziale del procedimento;
- il decreto n. 9 dell'11 aprile 2013 del commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario è annullato;
- resta impregiudicato, valido ed efficace quanto stabilito con il decreto del commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro n. 27 del 26 agosto 2013 che si conferma in toto.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o notifica ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni.

Il presente decreto, composto da ~~n~~4 pagine e da ~~n~~2 allegati sarà pubblicato sul BURM e notificato ai competenti Dicasteri.

IL COMMISSARIO ad ACTA
Paolo di Laura Frattura

